







DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.55

Misure sanitarie

Art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014



Documento	Disposizioni attuative di Misura - Parte B Schede di Misura	
Versione	4	
Data	28 marzo 2018	
Approvazione	Autorità di Gestione	
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452	
Firma Autorità di Gestione		



INDICE

1.	Misura	.4
	1.1 Descrizione tecnica della Misura	
	1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	. 4
	1.3 Criteri di ammissibilità	
	1.4 Interventi ammissibili	. 5
2.	Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	.6
3.	Documentazione specifica richiesta per la misura	.6
4.	Localizzazione	.7
5.	Criteri di selezione	.7
6.	Intensità dell'ajuto	.8



1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA			
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 55		
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze		
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura		
Misura	Misura 2.55 - Misure sanitarie		
Sotto Misura	-		
Finalità	Prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e animale che possono causare gli allevamenti di acquacoltura		
Beneficiari	Imprese di molluschicoltura		
Cambiamenti climatici	-		
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.3 e S3.4		

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Gli aspetti sanitari, che spesso determinano incertezze produttive e reddituali, sono una costante preoccupazione per i molluschicoltori.

Tenuto conto dell'importanza della tutela dei consumatori, la Misura fornisce un sostegno agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e animale che possono causare gli allevamenti di acquacoltura.

La Misura contribuisce all'obiettivo di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura, nell'ambito del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di fronteggiare le eventuali perdite dovute alla contaminazione dei molluschi in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020.



1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Imprese di molluschicoltura

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP

La sospensione della raccolta dei molluschi per contaminazione è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o a presenza di plancton che contiene biotossine

La contaminazione si è protratta per più di quattro mesi consecutivi/oppure la perdita determinata dalla sospensione della raccolta è superiore al 25% del fatturato annuo dell'impresa, calcolato sulla base del fatturato medio nei tre anni civili precedenti l'anno di sospensione della raccolta, ovvero per le imprese operanti sul mercato da meno di tre anni secondo regole di computo definite dallo Stato membro

1.4 Interventi ammissibili

È ritenuta ammissibile a contributo la compensazione ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.

Il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossinee purchè:

- la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi;
- la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.



2. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di organismi geneticamente modificati.

3. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A GENERALI

La relazione tecnico scientifica deve dimostrare il nesso causale diretto tra l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa e, nello specifico, che la sospensione della raccolta di molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine (la relazione è a firma di un soggetto scientifico riconosciuto o di un soggetto istituzionale competente in materia, es. ASL, IZS, ecc).

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

 relazione attestante che la sospensione della raccolta dei molluschi si è protratta per più di quattro mesi consecutivi;

oppure

relazione attestante che la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolata sulla base del fatturato medio dell'impresa, iscritto in bilancio nei tre anni precedenti (o desunto dalla dichiarazione annuale IVA).

La perdita di reddito (PR) deve essere calcolata secondo quanto di seguito riportato:

PR = A - B

In cui:

A: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide lo stesso, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno:

B: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Si specifica che nel caso in cui l'impresa abbia meno di tre anni di attività, in ossequio a quanto prescritto al par. 2 dell'art. 55 del Reg. (UE) 508/2014, si prevede che il calcolo sia effettuato considerando una media definita su una o due annualità in riferimento agli anni di attività pregressa dell'impresa.

Si specifica, infine, che la certificazione della validità dei dati che contribuiscono al calcolo della percentuale di danno resta in capo al soggetto scientifico riconosciuto o ad un soggetto



istituzionale competente in materia (es. ASL, IZS, ecc.), responsabile della redazione della relazione prevista per la presente misura.

4. Localizzazione

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi è necessario che l'organismo di attuazione della Misura tenga in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
 - quadro normativo per la difesa del suolo;
 - Aree Natura 2000;
 - presenza di criticità puntuali;
 - compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi il Soggetto Attuatore include nei singoli Avvisi pubblici/Bandi la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni e favorendone la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia Autonoma.

5. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

	OPERAZIONE A REGIA					
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0 <c<1)< th=""><th>Peso (Ps)</th><th>Punteggi o P=C*Ps</th></c<1)<>	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps		
CRITERI TRASVERSALI						



	OPERAZIONE A REGIA					
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI				
T2	Età del rappresentante legale ovvero età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età/età > 40 anni C=1 Età/età media min				
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE						
R1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI				
CRI	CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE					
01	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min				
02	Entità del danno	C=0 perdita min= 25% fatturato C=1 perdita max				
O3	Periodo di sospensione	C=0 Periodo= 4 mesi C=1 Periodo max				

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

6. Intensità dell'aiuto

L'indennità può essere concessa per un massimo di 12 mesi (dodici) nell'arco dell'intero periodo di programmazione, e solo in casi debitamente giustificati, può essere prorogata per altri 12 mesi.

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quando previsto dal par. 2 lett. e art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

La Misura prevede una compensazione per la perdita di reddito così come calcolata al par. 3 delle presenti Disposizioni Attuative specifiche di Misura.